



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4394 del 2023, proposto da

Gestione Villaggi Turistici Rosapineta s.a.s. di P. Brazzalotto & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio digitale p.e.c. registri di giustizia;

***contro***

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati;

Comune di Rosolina, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Lazio (sezione seconda-*quater*) n. 2500/2023

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l'avvocato Migliorini;

Considerato che:

- diversamente da quanto statuito dall'ordinanza appellata, secondo la plausibile prospettazione a base del presente appello il pericolo assume i connotati dell'irreparabilità, nella misura in cui il sensibile aumento del canone ha un impatto immediato sulla stagione estiva in corso, sotto il profilo dell'aumento dei costi di impresa e delle possibili conseguenti ricadute sui prezzi alla clientela;
- in relazione alla prognosi sull'esito del ricorso, il profilo concernente l'applicazione a fini di adeguamento del canone di un indice statistico non previsto a livello normativo richiede un approfondimento nella sede del merito;
- per la novità della questione controversa le spese del doppio grado cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello (ricorso numero: 4394/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Fabio Franconiero**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

**IL SEGRETARIO**